

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore LO CURZIO, BARRILE, SCIVOLETTO,
MONTAGNINO, DIANA Lino, OCCHIPINTI, BESSO CORDERO,
MELANI, CÒ, MAZZUCA POGGIOLINI, FIORILLO, BRUNI
e PETTINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1997

Sanatoria di irregolarità formali relative ad atti e dichiarazioni in materia di imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e INVIM, di altre tasse ed imposte dirette sugli affari, nonchè di imposte locali

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, sono stati introdotti provvedimenti di riduzione delle pene pecuniarie conseguenti a violazioni formali relative all'imposta sul valore aggiunto.

La successiva legge 22 marzo 1994, n. 85, all'articolo 19-*bis*, ha previsto la sanatoria per le violazioni formali in materia di dichiarazione dei redditi ed IVA.

Nessuno dei due provvedimenti ha tuttavia preso in considerazione le violazioni formali riguardanti atti, denunce, dichiarazioni relative ai tributi di registro, successione, INVIM, ipotecarie e catastali, i quali erano stati oggetto di specifica sanatoria in forza dell'articolo 53, commi 6, 7, 8, 9, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativamente alle violazioni commesse fino all'entrata in vigore della legge il cui presupposto si fosse verificato entro il 31 marzo 1991.

Dopo l'entrata in vigore dei sopra citati provvedimenti in materia di imposte dirette ed IVA, appare quanto mai opportuna l'emanazione di un provvedimento che estenda, anche per ovvii motivi di equità fiscale, la sanatoria concessa per le violazioni formali in materia di imposte sui redditi ed IVA anche alle violazioni formali in materia di tributi di registro, successione, ipotecari, catastali ed INVIM, nella formulazione già espressa dall'articolo 53 comma 6 e seguenti della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

A ciò provvede il presente disegno di legge, che si compone di un unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione, sull'incremento di valore degli immobili, nonchè dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, il cui presupposto si sia verificato entro il 31 dicembre 1996, possono essere definite, senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie non ancora corrisposte, a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto all'adempimento delle formalità omesse e al conseguente versamento del tributo.

2. La definizione di cui al comma 1 si rende applicabile anche agli accertamenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla Commissione tributaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 deve essere presentata o spedita per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, domanda in carta semplice in duplice esemplare, all'ufficio competente e all'organo giurisdizionale presso il quale pende ricorso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con indicazione delle generalità e domicilio del contribuente, degli estremi dell'atto, denuncia o dichiarazione e del codice fiscale. Il mancato invio della predetta domanda in duplice esemplare all'ufficio competente e al predetto organo giurisdizionale comporta la decadenza del diritto di usufruire della definizione, le somme dovute devono essere pagate a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avvenuta liquidazione.

4. Le domande di definizione sono irrevocabili ed esplicano efficacia nei confronti di

tutti i coobbligati anche se prodotte da un solo coobbligato.

5. Le definizioni intervenute ai sensi del presente articolo non possono dar luogo a rimborsi delle maggiori imposte e delle sanzioni ed interessi già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 1996 relative alle altre tasse e imposte indirette sugli affari, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente provveda o abbia provveduto al versamento del tributo dovuto e all'adempimento delle formalità previste. A tale fine deve essere presentata o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio del registro, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 3. La presente disposizione si applica anche alla tassa regionale automobilistica.